

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1383 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 2021****che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/990 per quanto riguarda i requisiti per le attività ricevute dai fondi comuni monetari nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione <sup>(2)</sup> gli investimenti ammissibili in operazioni di acquisto con patto di rivendita dei gestori di fondi comuni monetari sono soggetti a requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi, tra cui una rettifica specifica del valore delle attività (coefficiente di scarto). Tali requisiti non si applicano tuttavia alle operazioni concluse con enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione stabiliti nell'Unione o coperti da una decisione di equivalenza. L'articolo 2, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2018/990 specifica i quadri normativi che si applicano a ciascuno di tali tipi di enti finanziari.
- (2) Per garantire che le esenzioni si applichino solo se sono state adottate decisioni di equivalenza nei confronti dei paesi terzi interessati e per garantire la certezza del diritto in merito alla procedura di equivalenza applicabile, è necessario specificare le disposizioni pertinenti in base alle quali devono essere adottate le decisioni di equivalenza cui è subordinata l'applicazione delle esenzioni stesse. È quindi necessario specificare le procedure pertinenti per la determinazione dell'equivalenza del paese terzo in cui i soggetti sono stabiliti.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2018/990, le lettere a), b) e c) sono sostituite dal testo seguente:

- «a) un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup>, o un ente creditizio autorizzato in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all'articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 1).

